

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 39 della L.R. 15/05/2000 n. 10;
- VISTA l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n.21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della L. 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della L. 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la L.R. n. 9 del 07/05/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il vigente C.C.R.L.;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5 e s.m.i.;
- VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013;
- VISTA la Circolare n. 2 del 08/03/2012 del Dipartimento F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'istanza del 17/12/2021, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 17/12/2021 al n. 133848, con la quale il Dott. Greco Rosolino nato a XXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 01/01/2022, modificata dalla successiva istanza del 20/12/2021, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 20/12/2021 al n. 134880 con la quale lo stesso chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 27/12/2021;
- VISTA la nota prot. n. 134881 del 20/12/2021, con la quale si comunica al Dott. Greco Rosolino, il collocamento in quiescenza a decorrere dal 27/12/2021, ai sensi della vigente normativa, per raggiungimento della massima anzianità contributiva unitamente al limite ordinamentale di età, pari ad anni 65;
- VISTO il DA n. 7447/IV del 27/11/1992, registrato alla Corte dei Conti il 16/01/1993, reg. n.1, fgl. n. 107, con il quale il Dott. Greco Rosolino è stato nominato, a decorrere dal 27/11/1992, Dirigente del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella "A" annessa alla L.R. n. 41/85;
- VISTO il DA n. 9812/I del 15/12/1994, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 938 il 31/12/1994, di conferma nel ruolo del personale amministrativo della Regione, da cui risulta che il Dott. Greco Rosolino ha iniziato a prestare effettivo servizio in data 16/03/1993;
- VISTO il DDG n. 2217 del 14/05/2002, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 283 il 27/05/2002, con il quale il Dott. Greco Rosolino, è inquadrato, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1° della L.R. n. 10/2000;
- VISTO il DDG n. 1147/VI del 13/04/2001 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1611 il 22/05/2001, con il quale al Dott. Greco Rosolino è stato concesso il riscatto, ai fini di quiescenza, del corso di laurea in Giurisprudenza, pari ad anni 4;
- VISTO il DDS n. 992 del 28/03/2017, con il quale al Dott. Greco Rosolino sono riconosciuti utili, ai fini di quiescenza, senza alcun onere, i servizi svolti dal 06/04/1983 al 15/03/1993 presso i Comuni di Vicari e di Palermo e il Servizio Militare di Leva svolto dal 08/04/1982 al 05/04/1983, per complessivi anni 10, mesi 11 e giorni 8;
- ACCERTATO che alla data del 27/12/2021 di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente vanta un'anzianità contributiva utile a pensione, ai sensi dell'art. 24, commi 10 e 12 della L. n. 214 del 22/12/2011, così descritta:

<b>SERVIZI UTILI</b>	<b>AA</b>	<b>MM</b>	<b>GG</b>
Servizio Amministrazione Regionale dal 16/03/1993 al 26/12/2021	28	09	11
Riscatto studi (DDG n. 1147/01)	04	00	00
Periodo ricongiunto (DDS n. 992/17)	10	11	08
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>43</b>	<b>08</b>	<b>19</b>

RITENUTO di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione per raggiunta massima anzianità contributiva, unitamente al limite ordinamentale di età;

#### **D E C R E T A**

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 27/12/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Greco Rosolino, nato a XXXX, Dirigente III Fascia, assegnato al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e, contestualmente, lo stesso è cancellato dai ruoli della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto 06/12/2011 n. 201.

Art. 2) Qualora negli ultimi tre anni di servizio il dipendente suddetto abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto, ai sensi del comma 16<sup>ter</sup> dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 - art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal medesimo nell'esercizio dei suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10; sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 21/12/2021

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

Firmato

Visto:si pubblici

F.to Il Dirigente del Servizio 3

G.G. Palagonia

“Originale agli atti d'ufficio”